

DIREZIONE GENERALE TECNICA
Area Trotto – Segreteria
A MEZZO FAX

**CIRCOLARE N.4
del 08.02.2008**

A

A.N.A.C.T.

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

TUTTE LE SOCIETA' DI CORSE

LORO SEDI

Oggetto: *denunce di nascita controllo produzione 2008, iscrizione al Libro Genealogico cavallo trottatore italiano nuovi nati.*

Si trasmette in allegato alla presente il nuovo modello, predisposto in ottemperanza anche alla normativa sull'anagrafe degli equidi di cui alla Legge 1.08.2003 n.200, Decreti Interministeriali 05.05.2006 e n.17791 del 09.10.2007, che **deve essere utilizzato per la denuncia di nascita dei puledri trottatori a partire dal corrente anno.**

Si precisa che detto modello, **compilato in tutte le sue parti e firmato**, dovrà essere inoltrato **entro 7 giorni** dalla nascita del puledro all'A.N.A.C.T. a mezzo posta ed anticipato via fax al n. 06/44164237.

Il modello è disponibile anche su Internet all'indirizzo www.unire.it.

Si forniscono di seguito brevi note illustrative per la compilazione della nuovo modello di denuncia di nascita:

- nel 1° quadro “*proprietario - comproprietario*” devono essere indicati tutti i dati identificativi del dichiarante, compreso il codice fiscale o la partita I.V.A.;
- il campo “*titolare della scuderia/allevamento*” e “*codice aziendale rilasciato dalla ASL*” deve essere compilato solo nel caso in cui il proprietario sia titolare di una azienda per la quale sia stato rilasciato il codice ASL;

- deve essere precisata la percentuale di proprietà nonché il nominativo o denominazione degli eventuali comproprietari;
- i dati richiesti nel 2° quadro “*dichiara che è nato un puledro da*” devono essere compilati con completezza barrando o riempiendo la casella interessata;
- il quadro relativo al “*detentore delegato*” deve essere compilato soltanto se il proprietario intende avvalersi di tale soggetto, così denominato dalla normativa sull’anagrafe degli equidi, alle cui cure è effettivamente affidato il cavallo. Anche in tale caso deve essere obbligatoriamente inserito il codice fiscale del detentore;
Il campo “*codice aziendale rilasciato dalla ASL*” deve essere compilato solo nel caso in cui il detentore sia titolare di una azienda per la quale sia stato rilasciato il codice ASL;
- nel quadro relativo al “*luogo dove effettuare l’identificazione del puledro*” tutti i campi devono essere obbligatoriamente compilati;
- l’ultimo quadro “*dichiarazione obbligatoria di destinazione finale dell’equide*” deve essere compilato obbligatoriamente barrando la casella interessata.

Si sottolinea che qualora il proprietario opti per la destinazione finale “*non destinato al consumo umano*”, tale scelta è irreversibile, quindi il cavallo è definitivamente e irrevocabilmente escluso dal circuito alimentare umano.

Si precisa, inoltre, che nel caso non venisse espressa in proposito alcuna volontà il documento di identificazione (passaporto) sarà emesso con la dicitura, non modificabile successivamente, “*non destinato al consumo umano*” .

Tutto quanto sopra premesso, si fa presente che tutte le nascite devono essere denunciate utilizzando il modello di cui trattasi. Nel caso in cui sia stata già denunciata la nascita di un puledro mediante l’invio all’A.N.A.C.T. della vecchia “cartolina”, deve essere inviato comunque il nuovo modello, fermo restando la data del primo inoltro al fine della verifica del rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente per la denuncia.

Si ribadisce che è obbligatorio specificare il luogo in cui si trova il puledro ai fini dell’invio del veterinario incaricato dall’U.N.I.R.E. di effettuare l’identificazione sotto la madre, ai sensi dell’art.1 delle Norme Tecniche del Disciplinaire del Libro Genealogico del cavallo trottatore italiano di cui al D.M. del Ministero per le Politiche Agricole n.20249 del 29.1.1999 e successive modifiche e integrazioni apportate con D.M.23688 del 26.9.2003 e D.M.24394 del 28.10.2004.

Al fine di evitare ritardi e/o disfunzioni nell’effettuazione da parte dei veterinari incaricati della campagna di identificazione, il proprietario (allevatore) dovrà contattare il veterinario di zona incaricato, il cui nominativo è contenuto nell’elenco dei veterinari competenti per territorio, debitamente pubblicizzato a cura anche dell’A.N.A.C.T.

Il proprietario deve fornire precise indicazioni circa il luogo dove il puledro deve essere identificato sotto la madre, informando tempestivamente il veterinario interessato di eventuali spostamenti dei cavalli in luogo diverso rispetto a quello indicato nella denuncia di nascita come luogo dove effettuare l'identificazione.

Il proprietario o il detentore delegato o, comunque, il responsabile dei cavalli deve esibire al veterinario l'attestazione di versamento di €90,00, previsto per ciascun soggetto da sottoporre ad identificazione, su ccp n.86045002 intestato a UNIRE Area Trotto – Via Cristoforo Colombo, 283/A 00147 ROMA, riportando nella causale l'indicazione dei soggetti di cui si richiede l'identificazione.

In assenza di detta attestazione di versamento non sarà possibile procedere alla visita identificativa, inserimento del microchip e prelievo del DNA.

Si ricorda che l'identificazione e l'accertamento della genealogia dei puledri è condizione necessaria per la loro iscrizione al Libro Genealogico.

L'identificazione del puledro sotto la madre viene effettuata da parte dei veterinari incaricati dall'UNIRE prima dello svezzamento. All'atto dell'identificazione il veterinario redigerà apposito verbale in cui saranno riportati i dati segnaletici, il codice del microchip impiantato. Il veterinario provvederà, inoltre, a prelevare il campione biologico per l'accertamento dell'ascendenza del puledro.

Si informa inoltre che l'UNIRE ha facoltà di consentire lo svolgimento dell'obbligatoria attività identificativa dal **1° novembre al 31 dicembre dell'anno di nascita**, previo versamento dell'ulteriore importo di €300,00, secondo le modalità sopra specificate, a carico dell'allevatore.

Si precisa che le operazioni di identificazione, inserimento microchip e prelievo del campione biologico per l'esame del DNA devono essere effettuati **entro e non oltre al 31 dicembre dell'anno di nascita**. Superato detto termine **non sarà più possibile procedere** alla registrazione del prodotto.

Ai fini dell'iscrizione del puledro al Libro Genealogico del cavallo trottatore e della successiva emissione del documento di identificazione (passaporto) deve essere inoltre depositata, ai sensi dell'art.1 delle Norme Tecniche del Disciplinare del Libro Genealogico, la seguente documentazione:

- **il Certificato di Intervento Fecondativo (C.I.F.);**
- **la dichiarazione che attesti l'avvenuto pagamento del servizio di monta o dell'utilizzo del materiale seminale sulla fattrice che ha originato il puledro del quale si chiede l'iscrizione;**
- **copia del verbale di identificazione, inserimento del microchip e prelievo del campione biologico per la verifica della genealogia mediante esame del DNA.**

Tutta la documentazione prevista dalle Norme Tecniche, corredata inoltre dall'**attestazione dell'avvenuto versamento dell'importo di €90,00** per ciascun soggetto da sottoporre ad identificazione deve essere depositata entro il 31 ottobre dell'anno di nascita del puledro. L'UNIRE ha facoltà di accettare il deposito di detta documentazione dopo il 31 ottobre ma non oltre il 31 dicembre dell'anno di nascita del puledro previo versamento di €480,00 secondo le modalità sopra specificate, per deposito tardivo.

Ai sensi dell'art.9 delle Norme Tecniche, **i prodotti nati all'estero ed iscrivibili al Libro Genealogico dovranno tassativamente entrare in Italia entro il 31 dicembre dell'anno di nascita insieme alla madre**, per consentire i controlli di cui sopra. Anche per detti prodotti, qualora l'identificazione sotto la madre non sia stata effettuata entro il 31 ottobre dell'anno di nascita, l'allevatore potrà chiederne l'effettuazione tardiva previo il pagamento dell'importo di €300,00, secondo le modalità sopra specificate. Fermo restando l'importo di €190,00 previsto per l'importazione definitiva per l'iscrizione al Libro Genealogico di stalloni e fattrici esteri.

Si precisa, ad ogni buon fine, che tutti gli importi indicati sono previsti quali diritti di segreteria per l'anno 2008 nella determinazione del Segretario Generale n.717 del 12.10.2007.

Si ribadisce, infine, che le operazioni di identificazione, inserimento microchip e prelievo del campione biologico per l'esame del DNA dovranno essere effettuati **entro e non oltre al 31 dicembre dell'anno di nascita**. Superato detto termine **non sarà più possibile procedere** all'iscrizione al Libro Genealogico del puledro.

Si precisa, pertanto, che in caso di mancato rientro o entrata della fattrice nei termini previsti per l'obbligatoria attività identificativa, i prodotti nati all'estero non potranno in alcun caso essere iscritti al Libro Genealogico del Cavallo Trottatore Italiano.

In caso di inosservanza anche di uno solo degli adempimenti sopra elencati e descritti non si procederà all'iscrizione del puledro al Libro Genealogico.

Si coglie l'occasione per rammentare, inoltre, che il puledro non può essere iscritto al Libro Genealogico e, di conseguenza, non può essere emesso il documento di identificazione (passaporto) se il proprietario della fattrice non è iscritto all'Albo degli Allevatori di cui all'art.9 del Disciplinare del Libro Genealogico sopra citato.

Costui è tenuto, ai fini dell'iscrizione al Libro Genealogico del puledro, ad ottemperare a tutti gli adempimenti descritti nella presente circolare.

Si invitano i destinatari della presente circolare a darne massima diffusione.

Distinti saluti.

All. citato

Il Direttore Generale
Area Tecnica
Ing. Marco Pittaluga